



CITTÀ DI MIRABELLA ECLANO

Provincia di Avellino

Via Municipio – C.F. 81002070647 – tel. 0825438077/8 fax 0825439047

Sito Internet www.comunemirabellaeclano.gov.it

e-mail protocollo@comune.mirabellaeclano.av.it

PEC protocollo.mirabellaeclano@pec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 10847 del 07/08/2026

Ordinanza n. 52/2026

Oggetto: Chiusura pomeridiana degli uffici comunali e conseguente sospensione dei rientri pomeridiani ordinariamente previsti nelle giornate di martedì e giovedì con decorrenza dal 10 al 31 agosto 2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel corso della stagione estiva si registrano persistenti ondate di calore caratterizzate da temperature particolarmente elevate, suscettibili di determinare condizioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce principio fondamentale dell'ordinamento giuridico e rappresenta un preciso obbligo del datore di lavoro pubblico, da perseguire mediante l'adozione delle misure organizzative e preventive più idonee;

Considerato che:

- le elevate temperature registrate nel periodo estivo rendono opportuno adottare misure organizzative temporanee finalizzate a limitare l'esposizione del personale ai rischi derivanti dal caldo intenso;
- tali misure risultano compatibili con il regolare funzionamento dell'Ente;
- la temporanea sospensione dei rientri pomeridiani costituisce misura organizzativa idonea a contemperare le esigenze di tutela della salute dei lavoratori con quelle di continuità dell'azione amministrativa;

Visto l'art 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio;

Visti:

- l'art. 2087 del Codice Civile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e ss.mm. e ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm. e ii.;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale;

Dato atto che la presente ordinanza è comunicata alle organizzazioni sindacali, per l'opportuna informazione;

ORDINA

per le ragioni innanzi specificate che si intendono richiamate per sostanziare il dispositivo che segue:

1. la chiusura pomeridiana degli uffici comunali e la conseguente sospensione dei rientri pomeridiani ordinariamente previsti nelle giornate di martedì e giovedì, con decorrenza dal 10 al 31 agosto 2026, quale misura organizzativa temporanea finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il periodo caratterizzato da persistenti ondate di calore;
2. di stabilire che restano esclusi dalla presente disposizione i servizi che, per loro natura, devono garantire continuità operativa, nonché tutte le attività urgenti, indifferibili o comunque necessarie ad assicurare la tutela della pubblica incolumità, della sicurezza urbana, della protezione civile e la regolare erogazione dei servizi pubblici essenziali;
3. di demandare ai Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di competenza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti organizzativi necessari all'attuazione della presente direttiva, assicurando:
 - la continuità dei servizi istituzionali;
 - l'organizzazione del personale assegnato;
 - il recupero delle ore non prestate secondo le modalità previste dal vigente CCNL Funzioni Locali e dalla disciplina interna dell'Ente;
 - ogni ulteriore misura organizzativa ritenuta necessaria in relazione alle specifiche esigenze dei rispettivi servizi;
4. di demandare altresì ai Responsabili di Settore l'organizzazione delle attività lavorative da svolgersi all'esterno degli uffici comunali, adottando, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, ogni misura idonea ad evitare l'esecuzione delle prestazioni nella fascia oraria di maggiore esposizione al calore, fatti salvi gli interventi urgenti ed indifferibili;
5. di dare atto che la presente disposizione ha carattere esclusivamente temporaneo ed è adottata quale misura di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente;
6. di stabilire che la presente disposizione potrà essere modificata, prorogata o revocata qualora mutino le condizioni climatiche ovvero sopravvengano diverse esigenze organizzative dell'Ente.

DISPONE

1. di dare al presente provvedimento la massima pubblicità fra la cittadinanza;
2. la trasmissione della presente ordinanza:
 - ai Responsabili di Settore perché provvedano alle disposizioni necessarie per garantire la corretta esecuzione dell'ordinanza;
 - alle organizzazioni sindacali;
 - alla Prefettura di Avellino, tramite pec: protocollo.prefav@pec.interno.it;
 - alla Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano (AV), tramite pec: tav28230@pec.carabinieri.it;
 - al Comando Carabinieri di Mirabella Eclano (AV), tramite pec: tav20083@pec.carabinieri.it;
 - al locale Comando di Polizia Municipale - sede;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale - sede;
 - all'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dal D.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm.ii., recante il “Codice del processo amministrativo”;
- entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 07/08/2026

IL SINDACO
Giancarlo RUGGIERO

